

REGOLAMENTO (CE) N. 480/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3316/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che il regolamento (CE) n. 3316/93 della Commissione⁽⁵⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara circa:

- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito,
- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano le informazioni dettagliate in merito ai quantitativi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

2. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 9 marzo 1994.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 3316/93 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1994.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

(5) GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 9.